

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.S. 2017-2018

L'anno 2017, il mese di novembre il giorno ventotto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituto, le parti concordano di adottare i contratti allegati alla presente come parte integrante del contratto integrativo d'Istituto per l'a.s. 2017/2018.

- ❖ sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione della legge 146/90, così come modificata e integrata) dalla legge 83/2000 (art. 6, comma 2, lettera j del CCNL 29/11/2007
- ❖ sui Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente e ATA alle sezioni staccate (art. 6, comma 2, lettera i) del CCNL 29/11/2007
- ❖ sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6, comma 2, lettera K del CCNL 27/11/2007

La delegazione di parte Pubblica, costituita:
dal Dirigente Scolastico Pro tempore Prof. Luca Azzollini



La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof.ssa M. Cristina Rivetti

Sig.ra Nunzia Giordano

Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale

Prof. Federico Militante

Sig. Gianluca Califano

M. Cristina Rivetti
Nunzia Giordano
Isabella Aiello

Federico Militante
Gianluca Califano

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sui Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente e ATA
alle sezioni staccate
(art. 6, comma 2, lettera i) del CCNL 29/11/2007

I.I.S. PAOLO FRISI
Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2017, il mese di Novembre il giorno ventotto in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU:

Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig.ra Nunzia Giordano
Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale

Prof. Federico Militante
Sig. Gianluca Califano

VISTO il CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1988-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003 e nel CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003 e nel CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003 e nel CCNL 29/11/2007;

VISTO il D.L.vo 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la C.M. n. 119 del 29/04/1999;

VISTE le note ministeriali prot. n. D7/4988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici periferici e Centrali della Pubblica Istruzione;

VISTO il CCNQ 7/05/1996;



stipulano il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

sui Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, educativo e ATA alle sezioni; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'Unità didattica; ritorni pomeridiani (art. 6, comma 2, lettera i) del CCNL 29/11/2007

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità fino al 31/08/2016. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni eventualmente anche a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.
4. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.L.vo 626/94, dal D.L.vo 242/96, dal D.L.vo 292/96, dal D.M. 382/98 e dal CCNL 24/07/2003 e dal CCNL 29/11/2007, in cui sono confluiti il CCNQ 7/05/1996, il CCNL 4/08/1995, il CCNL 26/05/1999 e il CCNI 31/08/1999.


PARTE II

Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, e ATA alle sezioni

CAPO I - Personale Docente

Art. 2 - Criteri per l'assegnazione del Personale Docente ai plessi, alle sezioni e alle succursali

1. Nel rispetto dell'art. 396 del D.L.vo n. 297/94 e dell'art. 25 del CCDN 18/01/2001, il Dirigente scolastico assegna il personale docente alle sezioni, alle succursali e ai plessi dell'Istituzione scolastica secondo le modalità nel seguito descritte in ordine prioritario:



Il personale docente viene assegnato ai quattro plessi dell'Istituto (Sede centrale – Via Cittadini – via Amoretti – Via Colletta 51) a seconda della collocazione delle proprie classi, tenendo conto dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi stesse.

Le classi vengono collocate nelle quattro sedi secondo il seguente criterio:

Sede di Via Amoretti : indirizzo socio/sanitario, commerciale e 5° annualità enogastronomico alberghiero (ex corsi regionali Iefp)

Sede centrale e Via Cittadini: indirizzo aziendale, turistico, alberghiero, liceo e acconciatura

Sede di Via Colletta 51: classi costituite da studenti lavoratori del corso sociale serale.

CAPO II - Personale ATA

Art. 3 - Criteri per l'assegnazione del Personale ATA ai plessi, alle sezioni e alle succursali

1. Il Dirigente scolastico, ascoltata la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, assegna il personale ATA alle sezioni, alle succursali e ai plessi dell'Istituzione scolastica secondo le modalità nel seguito descritte

Vengono individuati i seguenti collaboratori scolastici:

- ❖ per la sede di Via Amoretti n. 2 + 1 (part-time 18 h) collaboratori scolastici
- ❖ per la sede di Via Cittadini n. 3 collaboratori scolastici.
- ❖ per la sede di Via Colletta 51 n. 0 collaboratore scolastico.

Art. 4- Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto integrativo si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alle normative vigenti in materia.

MILANO, 28 NOVEMBRE 2017

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Azzollini

dalla RSU: :

Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig.ra Nunzia Giordano
Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale
Prof. Federico Militante
Sig. Gianluca Califano



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 6, comma 2, lettera k del CCNL 27/11/2007)

Prot.

I.I.S. PAOLO FRISI

Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2017, il mese di novembre il giorno ventotto , in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

La delegazione di parte sindacale, costituita:

dalla RSU: :

Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig.ra Nunzia Giordano
Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale
Prof. Federico Militante
Sig. Gianluca Califano


VISTO il CCNL 27/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006-09 e biennio economico 2006/2007
VISTO il D.L.vo 19/09/1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la C.M. n. 119 del 29/04/1999;
VISTE le note ministeriali prot. n. D7/4988 e D7/4989 del 6/11/1998 indirizzate, rispettivamente, agli Uffici periferici e Centrali della Pubblica Istruzione;
VISTO il CCNQ 7/05/1996;

stipulano il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sull'Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2016. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU/Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali



successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

3. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.

5. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente

Art. 2- Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale.

2. Gli studenti delle Istituzioni scolastiche i cui programmi e le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente. Per gli studenti dell'Istituto comunque non sono previste attività didattiche che li esponano all'utilizzo di videoterminali od altre apparecchiature simili per un tempo tale da renderli equiparabili ai lavoratori "video terminalisti".

3. Sono, altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 3 - Obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96, possono così riassumersi:

adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;

valutazione dei rischi esistenti;

elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;

designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;

formazione e informazione del personale e degli studenti.

Art. 4 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della Scuola.

Art. 5 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.

2. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche persona esterna alla Scuola avente titolo.

3. Il Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico per più Istituti e in possesso delle attitudini e capacità adeguati. In tal caso possono essere sottoscritte apposite convenzioni.

Art. 6 - Il Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, consultato il R.L.S., degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

The image shows a circular official stamp of the Italian Ministry of Education, University and Scientific Research (MIUR). The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top, 'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA' around the perimeter, and 'DIREZIONE REGIONALE' in the center. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in blue ink. To the right of the stamp, there are additional handwritten marks, including a large blue 'X' and a signature that appears to be 'Jury'.

Art. 7 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo n. 626/94 e dal Testo Unico sulla Sicurezza n.81 del 09/04/2008, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'Autorità scolastica competente per territorio.

Art. 8 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - ❖ il documento sulla sicurezza;
 - ❖ l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - ❖ i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 9 - Rapporti con gli Enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

Art. 10 - Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno.
2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.



Art. 11 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.

Art. 12 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.

2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94, le parti concordano su quanto segue:

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente (48 ore prima) al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

su quelle materie per cui il D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni prevede l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività (entro le 48 ore successive);

Nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della Scuola;

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g) del D.L.vo 626/94. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.I. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.L.vo 626/94, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (per ogni rappresentante). Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.



The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp with a blue border and illegible text inside, likely from a school or administrative office. A large blue 'X' is drawn over the stamp.

Art. 11 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, C.M. Ministero Interni 5/05/1998, n. 9.

Art. 12 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica vengono eletti o designati nell'ambito delle RSU i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante se l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti se ha più di 200 dipendenti fino a 1000.
 2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt. 18 e 19 del D.L.vo 626/94, le parti concordano su quanto segue:
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente (48 ore prima) al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
 - su quelle materie per cui il D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni prevede l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività (entro le 48 ore successive);
 - Nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà essere depositato agli atti della Scuola;
 - il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
 - il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista dall'art. 19, comma 1, lettera g) del D.L.vo 626/94. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.I. Ministero del Lavoro e della Sanità del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
 - il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.L.vo 626/94, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue (per ogni rappresentante). Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B), C), D), G), I) ed L) dell'art. 19 del D.L.vo 626/94, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

OR

A

J



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000
(art. 6, comma 2, lettera j del CCNL 29/11/2007)

I.I.S. PAOLO FRISI

Via Otranto angolo Cittadini n. 1 20157 Milano

L'anno 2017 il mese di Novembre il giorno ventotto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto:

La delegazione di parte pubblica, costituita:

dal Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Luca Azzollini

dalla RSU: :

Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig.ra Nunzia Giordano
Sig.ra Isabella Aiello

Dalla rappresentanza sindacale
Prof. Federico Militante
Sig. Gianluca Califano

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il D.L.vo 3/02/1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1 della Legge 24/03/1999, n. 6;

VISTO l'art. 6, comma 2, lettera j del CCNL 29/11/2007

VISTO l'Accordo integrativo nazionale del 10/10/1999 concernente i criteri generali per la determinazione delle rispettive responsabilità del personale educativo e ATA, necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;

stipulano il seguente

The image shows two handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'I.I.S. PAOLO FRISI' at the top and 'DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a signature and a date '28/11/2017'. The stamp is partially obscured by the handwritten signatures.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Sui Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché i contingenti di personale previsti dall'Accordo sull'attuazione
della legge 146/90, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000

CAPO I - Disposizioni generali


Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- I. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino al 31/08/2016. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla stipula di nuovo contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, con semplice lettera diretta alla RSU o alla Scuola. Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su accordo tra le parti.

CAPO II - Diritti sindacali

Art. 2 - Assemblee sindacali

1. La RSU può indire assemblee sindacali di scuola, non di territorio.
2. La convocazione dell'assemblea da parte della RSU deve essere comunicata al Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo; il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, se non già firmatari della richiesta stessa.
3. La convocazione dell'assemblea deve specificare la data, l'ora di inizio e di fine, l'ordine del giorno, nonché l'eventuale presenza di persone estranee alla scuola.
4. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'indizione dell'assemblea tramite circolare interna (pubblicata anche sul sito) entro 24 ore dalla convocazione salvo che tale termine ricada in giorno festivo.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea da parte del personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta almeno due giorni prima della data fissata anche via mail esclusivamente all'indirizzo inga@ipsfrisi.it, al fine di permettere al Dirigente Scolastico di organizzare il servizio, con eventuale avviso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni o variazione di orario.
6. La dichiarazione di partecipazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
7. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personale ATA, il Dirigente Scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili che si svolgono in coincidenza con l'assemblea nonché la sorveglianza degli ingressi.

The image shows the bottom right corner of the document. It contains two handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular stamp of the RSU of IPS Frisi. The stamp is partially obscured by the signatures and has the number '2' written next to it.

9. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tenere conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione in ordine alfabetico.

Art. 3 - *Permessi sindacali*

- 1 All'inizio di ogni anno scolastico il D.S. comunica alla R.S.U. il monte ore complessivo spettante
2. I membri delle RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del proprio mandato.
3. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle RSU, per la quota di propria spettanza, almeno 24 ore prima dell'utilizzo.
5. Il personale docente non può usufruire di permessi R. S. U. nelle ore in cui è impegnato in attività di scrutini o esami.

Art. 4 – *Albo sindacale- R.S.U.*

1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacale ON LINE per affiggere materiale inerente alla propria attività, pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro, oltre ad una bacheca nella sede centrale e nella succursale di via Amoretti.
- 2 Alla cura dell'Albo provvederà direttamente la RSU, assumendosene la totale responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico; a tale proposito ogni documento affisso all'Albo dovrà essere siglato da chi lo affigge, il quale se ne assume tutta la responsabilità legale.
3. Alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposito albo sindacale ON LINE e di un'apposita bacheca: i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità.

Il D.S. qualora riceva materiale sindacale è tenuto all'affissione dello stesso all'albo sindacale.

Art. 5 - *Agibilità sindacale*

1. I membri della RSU hanno il diritto di comunicare con il personale della scuola per motivi di interesse sindacale, purché liberi da impegni di servizio.
2. Alla RSU è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice e di un armadio ad uso esclusivo.
- 3 La R..S.U. e gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire di un'aula idonea per le loro riunioni purché libera da impegni istituzionali.

CAPO III - Articolazione delle Relazioni sindacali a livello di Istituto

Art. 6 - *Relazioni sindacali Informazione, partecipazione, contrattazione*

Calendario degli incontri

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

Informazione preventiva;



Informazione successiva;

Contrattazione integrativa di Istituto.

Sono previsti incontri per l'informativa preventiva:

- proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola (settembre);
- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (settembre);
- utilizzo dei servizi sociali;
- Esame dati relativi alle iscrizioni alunni e proposta di formazione classi e organici anno scolastico successivo (febbraio-marzo)
- Secondo incontro su formazione classi e organico per l'anno scolastico successivo, alla luce della situazione di fatto (luglio)
- Comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali ai rappresentanti eletti nella RSU (settembre)

Sono previsti incontri per l'informativa successiva sui seguenti argomenti:

- Informazione sull'assegnazione del personale alle sedi (settembre)
- Informazione sull'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività (settembre)
- Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d'istituto
- Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d' Istituto sull'utilizzo delle risorse


Sono materia di contrattazione fra le parti:

- Criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale Docente e ATA
- Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF (settembre-ottobre)
- Criteri di applicazione dei diritti sindacali (ottobre)
- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (settembre)
- Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale (ottobre-novembre)
- Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto (settembre-ottobre)

Art. 7 - Informazione preventiva

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL 29/11/2007, sono oggetto di informazione preventiva da parte del Dirigente Scolastico:

- Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell'Istituto;
- Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale
- Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
- Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;



Utilizzazione dei servizi sociali;

Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica con altri Enti e istituzioni;

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione preventiva mediante memoria scritta ovvero in appositi incontri.
3. Ricevuta l'informazione, la RSU ha facoltà di richiedere, entro 3 giorni lavorativi, una procedura di concertazione, durante la quale il Dirigente Scolastico non assumerà iniziative unilaterali.
4. La concertazione dovrà comunque avere termine entro cinque giorni dalla richiesta e, in ogni caso, prima di eventuali scadenze amministrative degli atti oggetto di concertazione.
5. L'intesa raggiunta nella concertazione ha valore vincolante per le parti.
6. Qualora per motivi riconosciuti validi dalla stessa RSU non fosse stato possibile fornire informazione preventiva su qualche materia, il Dirigente Scolastico ne darà informazione successiva.

Articolo 8 - Informazione successiva

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL 29/11/2007, sono oggetto di informazione successiva da parte del Dirigente Scolastico:

Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione successiva mediante memoria scritta e/o in appositi incontri.

Art. 9 - Contrattazione integrativa di Istituto

1. Ai sensi del CCNL 29/11/2007, sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto:

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F;

Criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente, educativo e ATA alle sezioni e ai plessi;

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;


Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 al personale docente, educativo e ATA;

Criteri generali relativi all'organizzazione del lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri generali per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente Scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

Art. 10- Procedura della contrattazione e tempi della contrattazione

1. Gli incontri per la contrattazione sono sempre convocati dal Dirigente Scolastico sia direttamente che su richiesta della RSU, con l'indicazione dell'ordine del giorno e previo accordo sulla data di ogni singolo incontro.



The image shows a handwritten signature in blue ink on the right side of the page. To the right of the signature is a circular official stamp, also in blue ink, which contains some illegible text and a central emblem. The stamp appears to be from the school's administrative office.

2. All'avvio della contrattazione le parti si comunicano la composizione delle rispettive delegazioni trattanti; nei successivi incontri detta comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano intervenute variazioni nella composizione, anche se detti incontri successivi sono relativi ad altre materie.
3. Il Dirigente Scolastico, dopo la firma del contratto integrativo, ne cura la diffusione tra il personale nei modi e nelle forme che meglio ritiene opportuno e in tempi ragionevoli.
4. Dell'avvenuta firma del contratto se ne darà anche notizia mediante affissione all'Albo sindacale della RSU, a cura di quest'ultima, e all'Albo dell'Istituto scolastico a cura del Dirigente Scolastico.
5. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per il Dirigente Scolastico di procedere a adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e agli eventuali rappresentanti sindacali ammessi al tavolo negoziale.

Art. 11 - Tempi della contrattazione

1. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico di norma occorre che le procedure si concludano in tempi congrui, al fine di assicurare il regolare inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli alunni e alle famiglie e al personale.

Art. 12 - Accesso agli atti

1. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione scolastica su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione integrativa.

CAPO IV - Adempimenti e comportamenti in caso di assemblee e di scioperi

Art. 13 - Contingenti minimi in caso di Assemblea

1. In occasione di Assemblea, in relazione al numero di Personale ATA aderente, il Dirigente scolastico, al fine di garantire il servizio minimo, comanderà in servizio n.1 unità di Collaboratori scolastici per la succursale di Via Amoretti e 1 unità di Collaboratori scolastici per la succursale di Via Cittadini, n. 1 unità di Collaboratori scolastici per la sede centrale, n. 1 unità di Collaboratori scolastici per il servizio di centralino.
2. Il Dirigente scolastico procederà alla scelta del/i nominativo/i utilizzando i seguenti criteri in ordine strettamente prioritari:
 - rinuncia volontaria all'adesione all'assemblea da parte del personale interessato;
 - rotazione, in ordine alfabetico, partendo da un lettera scelta per sorteggio.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a circular official stamp of the Istituto Comprensivo 'G. Galilei'. The stamp contains the text 'ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI' and 'LANO'. A handwritten number '6' is visible at the bottom right of the stamp.

Art. 14 - Contingenti minimi in caso di Sciopero

1. In occasione di Sciopero, ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000 e del C.C.N.L. 15/03/2001, deve essere garantito il servizio minimo essenziale da parte del personale ATA in presenza delle sottoelencate e specifiche situazioni:

svolgimento degli scrutini;

svolgimento degli esami;

2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali relative agli scrutini si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

n. 2 assistente/i amministrativi

n. 1 assistente tecnico

n.3 collaboratori scolastici

3. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative agli esami di *qualifica professionale e di Stato* si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:

n. 2 assistenti amministrativi

n. 1 assistente tecnico

n. 4 collaboratori scolastici

Il Dirigente scolastico, seguendo la procedura indicata all'art. 2 dell'allegato al CCNL 26/05/1999 relativo all'*Attuazione della legge 146/90*, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato nei commi precedenti, utilizzando, per ogni profilo interessato, i seguenti criteri in ordine strettamente prioritario:

coloro che hanno dichiarato di non aderire allo sciopero e in subordine a rotazione, in ordine alfabetico, tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero, partendo da un lettera scelta per sorteggio;

12. I nominativi del personale incluso nei contingenti saranno comunicati agli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero

Art. 15 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero

1. Entro 48 ore dalla conclusione dell'azione dello sciopero, il Dirigente scolastico dispone l'affissione all'albo della scuola dei dati relativi all'adesione allo sciopero; entro lo stesso tempo il Dirigente scolastico, su richiesta delle parti, fornisce gli stessi dati alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS.

Art. 16 - Patrocinio e Patronato

1. Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L. n. 241/90.

2. La RSU e le OO.SS. hanno altresì diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL 29/11/2007.

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 241/90, del DPR n. 352/90 e del D.M. n. 60/96.



4. La richiesta di prendere visione degli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente. Se oltre all'esame si richiede anche l'estrazione di copia dei documenti, la richiesta motivata deve essere presentata in forma scritta e il relativo rilascio sarà fatto con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
5. Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare, previa formale delega scritta da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti Organi dell'amministrazione Scolastica.



Handwritten signatures and a circular stamp in blue ink. The stamp contains the text "ISTITUTO DI PATRONATO SINDACALE" and the number "8".

Art. 17 Concertazione e conciliazione

In caso di controversie è facoltà di una delle due parti di richiedere una procedura di concertazione durante la quale nessuna delle parti assumerà iniziative unilaterali.

Detta procedura dovrà essere conclusa entro 5 gg dalla data della richiesta.

Nel caso di controversie non risolte con la procedura di concertazione ciascuno dei soggetti sindacali intervenuti in sede di esame può richiedere la procedura di conciliazione prevista dall'art. 16 del CCNL 04/08/1995.

Art. 18 Norma di rinvio

I. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

MILANO, 28 NOVEMBRE 2017

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

dalla RSU: :

Prof.ssa M. Cristina Rivetti
Sig.ra Nunzia Giordano
Sig.ra Isabella Aiello


Dalla rappresentanza sindacale
Prof. Federico Militante
Sig. Gianluca Califano

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. LUCA AZZOLLINI

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE



9